

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. DEFINIZIONI

1.1

Per gli scopi del Contratto, ove non diversamente previsto da specifiche previsioni contrattuali, i termini di seguito indicati con l'iniziale maiuscola avranno, indipendentemente dall'uso del singolare o del plurale, il significato loro attribuito dal presente articolo 1.

(a)

“Contratto”: le presenti Condizioni Generali di Acquisto unite all’ “Ordine” unitariamente ed indivisibilmente intesi eventualmente insieme ad altri accordi presi informa scritta (es. specifiche tecniche).

(b)

“Normativa”: ogni disposizione di legge, regolamentare, amministrativa o provvedimento giurisdizionale o amministrativo applicabile, alla data di consegna dei Prodotti e secondo quanto noto o conoscibile con l'ordinaria diligenza al Fornitore, nei paesi nei quali i Prodotti vengono immessi in commercio da IRSAP. La presente definizione include altresì ogni normativa nazionale e/o comunitaria (regolamenti, direttive comunitarie, etc.) anche avente ad oggetto la sicurezza degli operatori quali, a titolo esemplificativo, il D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni, il DPR 547/55 e le disposizioni delle Convenzioni OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro), in quanto applicabili.

(c)

“Ordine” la richiesta di una specifica quantità di prodotti inviata a mezzo e-mail da IRSAP al Fornitore allegando il modello ordini del gestionale di IRSAP (SAP).

(d)

“Parti”: IRSAP ed il Fornitore.

(e)

“Funzione Acquisti”: l'Ufficio Acquisti di IRSAP o la Funzione Irsap che ha emesso l'Ordine di Acquisto)

(f)

“Prodotti” i prodotti del Fornitore elencati nell'Ordine di Acquisto;

(g)

“Servizi” i servizi del Fornitore elencati nell'Ordine di Acquisto;

(h)

“Prodotto Difettoso”: qualsiasi Prodotto che, come meglio descritto all'art.6, (i) non risulti conforme (a) alle Specifiche tecnico-qualitative rese da IRSAP e/o (b) alle Normative e/o (c) ad ogni altra disposizione contenuta nell'Ordine o nel Contratto (ivi incluse le disposizioni in materia di documentazione, accompagnamento e consegna dei Prodotti) e/o (d) presenti vizi, difetti e/o mancanze di qualità, affidabilità e/o idoneità all'uso cui è destinato

(i)

“Ricambi”: le parti di ricambio dei Prodotti.

2. ORDINI E CONFERME

2.1.

Eventuali conferme d'ordine del Fornitore aventi contenuti diversi dall'Ordine non avranno alcun valore o efficacia se non espressamente riformulati sotto forma di un nuovo Ordine modificato da IRSAP.

2.2.

Tutte le quantità, misure, tipologie, prezzi o corrispettivi ed indicazioni di qualsiasi tipologia inseriti dal Fornitore nell'offerta, come pure tutte le relative informazioni tecniche ed economiche acquisite dal Fornitore stesso in forma scritta o verbale nella fase delle trattative, avranno lo scopo esclusivo di permettere alle parti una migliore comprensione delle specifiche della richiesta e/o dell'Offerta. Le

sudette informazioni non potranno essere assunte in alcun modo come parametri o come valori di riferimento per rivendicazioni economiche non contemplate nell'Ordine.

2.3.

Anche successivamente alla trasmissione della propria conferma d'ordine, il Fornitore si impegna ad accettare fino a 15 (quindici) giorni dalla data di prevista consegna, ragionevoli modifiche apportate da IRSAP all'Ordine con riferimento a quantità, data di consegna, luogo di consegna.

2.4.

Il Fornitore prende atto che le variazioni e/o le modifiche degli ordini, così come l'emissione degli stessi, restano di esclusiva competenza della Funzione Acquisti. Il Fornitore non condurrà trattative né assumerà impegni con soggetti diversi dalla suddetta Funzione Acquisti.

2.5.

Per comprovate ragioni quali, a titolo di esempio, scioperi, incendi, fatto dei propri clienti, etc., IRSAP sarà autorizzata a chiedere il differimento e/o la sospensione, per un periodo ragionevole, di uno o più ordini in corso, senza che per questo il Fornitore possa valere diritto ad indennità di sorta.

2.6.

Il Fornitore è obbligato a comunicare tempestivamente alla Funzione Acquisti di IRSAP tutte le modifiche dei propri dati anagrafici, compreso l'utilizzo per l'esecuzione dell'ordine di una posizione fiscale diversa da quella riferita alla sede principale dell'attività o comunicata al momento dell'ordine (es. stabile organizzazione in Italia).

2.7.

Il Fornitore in via esclusiva è responsabile dell'adempimento degli obblighi nei confronti delle Autorità italiane connessi alla sua presenza diretta o indiretta e/o allo svolgimento di attività nel territorio dello Stato italiano.

3. VERIFICHE

3.1.

Il Fornitore - a seguito di semplice richiesta scritta di IRSAP - consentirà a persone o enti delegati da IRSAP di effettuare ispezioni, verifiche e controlli dei processi produttivi, dei mezzi di produzione, dei metodi di lavorazione e/o di controllo utilizzati dal Fornitore. Il Fornitore garantisce che tali controlli ed ispezioni potranno essere effettuati sia presso la propria azienda sia presso quelle dei suoi eventuali subfornitori.

3.2.

I delegati di cui al comma 3.1. avranno diritto di eseguire tutte le prove ritenute opportune al fine di verificare la corrispondenza alle condizioni dell'ordine dei beni che formano oggetto della fornitura.

3.4.

In caso di esito negativo, le spese sostenute per le prove saranno a carico del Fornitore.

4. DOCUMENTAZIONE

4.1. I Prodotti devono essere accompagnati da documenti di trasporto. Ciascuna fattura, oltre ai riferimenti di legge, deve indicare il numero d'Ordine e quello del Documento di Trasporto per ciascun Prodotto. Le fatture dovranno essere trasmesse dal Fornitore a IRSAP in via telematica tramite SdI.

4.2.

Il fornitore si dichiara sin d'ora consapevole del fatto che le fatture le quali non abbiano le informazioni previste nel presente articolo 4, o presentino carenze, errori od omissioni, o non siano state inviate come indicato al precedente punto 4.1 non potranno essere processate in via automatica. Questo potrebbe comportare dei ritardi nella loro registrazione e pagamento.

4.3.

In caso di difformità tra quanto indicato nei documenti di trasporto, e quanto effettivamente consegnato e/o indicato in fattura, i maggiori oneri e costi amministrativi verranno addebitati al Fornitore e compensati con il credito di quest'ultimo.

4.4.

Le forniture rese da operatori nazionali, o da operatori stranieri per il tramite di una posizione IVA o di una stabile organizzazione italiana, dovranno essere fatturate indicando il regime IVA secondo le norme in vigore.

5. CONSEGNA

5.1.

Salvo diverso accordo risultante nell'Ordine, i Prodotti dovranno essere consegnati secondo la resa Incoterms e luogo di consegna indicati nell'Ordine di Acquisto IRSAP (si farà sempre riferimento alle edizioni più aggiornate degli Incoterms). La Proprietà sui prodotti passerà all'atto del perfezionamento del consenso, al più tardi al momento dell'individuazione dei Prodotti nel magazzino del Fornitore. Il rischio di perdita o danneggiamento dei Prodotti passerà dal Fornitore a IRSAP con la consegna dei Prodotti nel luogo di destinazione indicato nell'Ordine. Ove non diversamente richiesto per iscritto da IRSAP, il Fornitore apporrà sull'imballo il numero dell'Ordine ed il codice attribuito da IRSAP a ciascun Prodotto.

5.2.

Le quantità consegnate, il numero dei colli ed il relativo peso saranno quelli accertati in arrivo presso lo stabilimento IRSAP. Scostamenti rilevanti rispetto alle quantità di Prodotto indicate nell'Ordine dovranno essere preventivamente comunicati a IRSAP per l'eventuale accettazione e l'aggiornamento dell'Ordine. IRSAP non assume alcuna responsabilità in caso di Prodotti inviati per errore o in eccedenza, anche nel caso che gli stessi vengano provvisoriamente introdotti nei propri magazzini: tali Prodotti potranno pertanto essere restituiti, anche non immediatamente, al Fornitore che sopporterà le relative spese di trasporto.

5.3

In mancanza di espressa indicazione, l'imballo del Fornitore deve essere appropriato alla tipologia dei Prodotti forniti ed al mezzo di trasporto utilizzato: eventuali danni da trasporto dovuti all'imballo non adeguato saranno imputati al Fornitore qualunque siano le condizioni di resa.

5.5

I termini indicati nel piano di consegna dell'Ordine devono intendersi inderogabili.

5.6

IRSAP ha diritto di rifiutare e restituire, a spese e rischio del Fornitore, eventuali consegne effettuate prima del termine indicato nell'Ordine di Acquisto, ovvero di addebitare a quest'ultimo i costi e gli oneri finanziari di magazzinaggio, rimanendo comunque inteso che, in caso di accettazione della consegna, i termini di pagamento decorreranno dalla data di consegna indicata nell'Ordine di Acquisto.

5.7

Il Fornitore sarà, in ogni caso, tenuto a comunicare tempestivamente a IRSAP, e comunque con almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo, gli eventuali ritardi di consegna rispetto ai termini indicati nell'Ordine.

5.8

In caso di consegna in ritardo non dovuta a circostanze di forza maggiore, IRSAP avrà la facoltà di:

- pretendere l'esecuzione del Contratto, in tutto o in parte;
- rifiutare la consegna e dichiarare risolto il Contratto.

IRSAP, in ogni caso, potrà altresì pretendere il pagamento degli eventuali danni diretti ed indiretti che dovessero derivargli come, ad esempio, il danno derivante dall'interruzione forzata o dal rallentamento della propria produzione a causa dell'indisponibilità dei Prodotti o ogni eventuale danno a sua volta addebitato a IRSAP dai suoi clienti a causa di mancata o ritardata consegna. L'importo delle penali e degli ulteriori danni diretti eventualmente subiti a causa delle mancate o ritardate consegne potrà essere compensato da IRSAP con quanto dallo stesso a tale data dovuto al Fornitore.

5.9

Le disposizioni di cui al presente articolo troveranno applicazione anche in ipotesi di mancato tempestivo ripristino di Prodotti Difettosi da parte del Fornitore.

6. CONFORMITÀ, BUON FUNZIONAMENTO, ASSENZA DI VIZI, DIFETTOSITÀ PRODOTTI, RESPONSABILITÀ CIVILE DEL FORNITORE

6.1.

Il Fornitore è obbligato a consegnare a IRSAP Prodotti corrispondenti alle specifiche tecnico-qualitative rese da IRSAP (di seguito le Specifiche) Le Specifiche potranno essere aggiornate o modificate da IRSAP in qualunque momento mediante comunicazione scritta inviata al Fornitore, anche a mezzo e-mail.

6.2.

Il Fornitore garantisce l'assenza nei Prodotti di vizi nei materiali e nella lavorazione. Il Fornitore garantisce altresì il buon funzionamento dei Prodotti, la loro affidabilità e/o idoneità all'uso cui sono destinati, nonché la conformità dei Prodotti alle Specifiche per 26 mesi dalla introduzione sul mercato dei Prodotti o dei prodotti di IRSAP che incorporano i Prodotti.

6.3.

In caso di vizi, difetti o mancanza di qualità, o di mancato funzionamento dei Prodotti, ovvero di mancata conformità degli stessi alle Specifiche, agli standard UE di qualità e sicurezza e/o di altre prescrizioni legali, troveranno applicazione le disposizioni di valutazione interna dei fornitori ed il Fornitore dovrà provvedere integralmente a sue spese alla pronta eliminazione dei difetti e/o alla sostituzione dei Prodotti difettosi e/o non conformi. Qualora i Prodotti difettosi e/o non conformi costituiscano parte di un lotto, IRSAP potrà chiedere la sostituzione dell'intero lotto. Con l'eliminazione dei difetti e/o la sostituzione dei Prodotti decorrerà un nuovo periodo di garanzia agli stessi termini e condizioni disciplinati dal presente articolo

sarà inoltre facoltà di IRSAP:

- di decidere, in difetto di immediato intervento da parte del Fornitore, di procedere direttamente alla riparazione o alla sostituzione dei Prodotti;
- di risolvere in tutto o in parte il contratto, impregiudicato in ogni caso il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno.

6.4.

Qualora gli interventi di riparazione/sostituzione vengano effettuati da IRSAP o da terzi per conto di IRSAP, quest'ultima ha diritto al rimborso delle spese di trasferta/ritiro prodotto + ore manodopera diretta (incluse operazioni di smontaggio e montaggio) + costo materiali.

6.5.

Durante il periodo di garanzia di cui al precedente art.6.2 il Fornitore deve altresì tenere indenne IRSAP dai costi sostenuti per eventuali campagne di risanamento che dovessero rendersi necessarie od opportune per eliminare i difetti epidemici nei prodotti montati sul prodotto finito IRSAP che, pur non riguardando la sicurezza o la conformità degli stessi alle normative in vigore, siano comunque, tali, in ragione della loro gravità e/o frequenza, da risultare inaccettabili secondo criteri di misurazione e standard di soddisfazione del cliente finale, in linea con quanto praticato dai principali concorrenti del mercato.

6.6.

In deroga a quanto previsto agli artt. 1495-1512 cod. civ. IRSAP sarà tenuta a denunciare al Fornitore eventuali vizi, difetti, o altra non conformità di cui ai precedenti punti di questo art.6 entro 60 giorni dalla loro scoperta.

6.7.

Il Fornitore, inoltre, per un periodo di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data in cui IRSAP ha introdotto il Prodotto sul mercato, rimborserà gli eventuali danni causati da difetti del Prodotto. Qualora IRSAP proceda, anche successivamente allo scadere della garanzia di cui al punto 6.2, a campagne di richiamo dei Prodotti o dei beni nei quali i Prodotti siano incorporati, installati o altrimenti utilizzati, e tali

campagne siano determinate dalla pericolosità degli stessi dovuta a fatto imputabile al Fornitore, il Fornitore sarà obbligato a tenere indenne IRSAP ed a risarcire i danni diretti ed indiretti eventualmente subiti da quest'ultima a causa delle predette campagne o iniziative.

6.8.

IRSAP informerà il Fornitore nel caso abbia conoscenza che il Prodotto o uno o più lotti di Prodotti non siano conformi alle Normative inerenti alla tutela della sicurezza, della salute o dell'ambiente e/o violino norme costruttive o di omologazione in conseguenza della loro asserita pericolosità, difettosità, non affidabilità e/o mancanza di sicurezza.

6.9.

Il Fornitore s'impegna ad informare immediatamente IRSAP di qualsiasi timore o notizia, anche non accertata, circa la possibile pericolosità derivante da difetti dei Prodotti e/o dei Ricambi e/o di alcuno dei lotti forniti, al fine di scongiurare ogni incidente o danno a persone e/o cose.

6.10.

Salvo diverso accordo tra le Parti, IRSAP non sarà tenuta, ai fini dell'operatività della garanzia di cui al presente articolo, ad effettuare alcun controllo sui Prodotti ed il mancato controllo non esclude né limita, in alcun modo, la responsabilità del Fornitore. L'accettazione dei Prodotti alla consegna non implica rinuncia da parte di IRSAP alla garanzia neppure in caso di vizi evidenti.

7. RICAMBI

7.1.

Il Fornitore si impegna a fornire a IRSAP i Ricambi nei quantitativi e nei tempi necessari per permettergli di soddisfare le esigenze di garanzia e di assistenza post-vendita dei Prodotti.

7.2.

I prezzi di fornitura dei Ricambi saranno concordati sulla base dell'ultimo prezzo pagato per ciascun Prodotto. Nel caso di Prodotti fuori produzione di serie, il prezzo dovrà essere definito in funzione dei quantitativi richiesti.

8. PROPRIETÀ INDUSTRIALE DEL FORNITORE

8.1.

Il Fornitore garantisce che i Prodotti forniti ed i relativi processi produttivi non contravvengono alcun diritto di proprietà industriale od intellettuale di terzi.

9. MARCHI, ATTREZZATURE E ALTRI BENI DI IRSAP

9.1.

IRSAP potrà in qualsiasi momento richiedere al Fornitore di apporre sull'imballo dei Prodotti e/o sui Ricambi il marchio "IRSAP" od i diversi marchi indicati per iscritto nell'Ordine, o in altri accordi. In tal caso il posizionamento, la dimensione e le modalità di apposizione dei marchi dovranno essere in conformità alle disposizioni impartite dal IRSAP.

9.2.

Il Fornitore dà atto che il Contratto non gli conferisce alcun diritto, titolo od aspettativa sui marchi e che qualsiasi uso degli stessi sarà effettuato nell'esclusivo interesse di IRSAP.

9.3.

Alla cessazione del Contratto, per qualsiasi motivo essa intervenga, il Fornitore dovrà interrompere immediatamente l'uso dei marchi e restituire a IRSAP tutto il materiale ad essi relativo ancora in suo possesso fatto salvo il loro uso per la produzione dei Ricambi.

9.4.

Disegni, modelli, stampi, attrezzature, campioni e quant'altro di proprietà di IRSAP devono essere utilizzati dal Fornitore unicamente per le produzioni commissionate da IRSAP. I suddetti beni, a seguito di espressa richiesta scritta di IRSAP, dovranno essere restituiti a quest'ultima senza ritardo o essere distrutti dal Fornitore sotto la sua responsabilità.

9.5.

In caso di recesso o risoluzione del Contratto, per qualsiasi motivo essa intervenga, il Fornitore avrà l'obbligo di consegnare prontamente, e IRSAP il diritto di ritirare, la documentazione relativa alle Informazioni Tecniche IRSAP nonché il materiale tecnico e commerciale relativo ai Prodotti e/o ai Ricambi in possesso del Fornitore.

10. OBBLIGO DI INFORMAZIONE E COLLABORAZIONE

10.1.

Il Fornitore sarà tenuto ad informare tempestivamente IRSAP di qualsiasi contestazione relativa alla violazione dei diritti di proprietà industriale descritti all'art.8 di cui venga a conoscenza durante la vigenza del Contratto e dovrà assicurare, ove richiesto, l'assistenza necessaria nei procedimenti che si venissero ad instaurare.

11. CESSIONE DEL CREDITO

11.1.

Salvo diverso accordo sottoscritto da IRSAP, quest'ultima, in caso di cessione del credito da parte del Fornitore, addebiterà al Fornitore la somma di € 50, a titolo di spese amministrative, per ogni fattura ceduta.

11.2.

L'importo di cui al precedente punto 11.1 verrà dedotto, previa emissione di fattura corrispondente, dalle somme cedute che IRSAP pagherà al terzo.

12. RISERVATEZZA

12.1.

Il Fornitore, in proprio e per conto dei propri dipendenti e collaboratori, si impegna a mantenere la massima riservatezza in merito alla stipulazione del Contratto e agli atti e documenti che verranno posti in essere e realizzati in esecuzione dello stesso, salvo per quanto dovesse rendersi necessario per adempiere ad eventuali obblighi di legge o ad ordini delle autorità competenti, fermo restando che, anche in simili ipotesi, il Fornitore dovrà informare tempestivamente IRSAP per concordare i tempi ed i contenuti di eventuali comunicazioni che, in quanto possibile, saranno comunque limitate ai fatti e/o documenti ai quali i suddetti obblighi od ordini si riferiscono. Il Fornitore si obbliga inoltre a non pubblicizzare i suoi rapporti commerciali con IRSAP senza preventivo consenso scritto di IRSAP.

13. RECESSO

13.1.

13.1.1. Fermo restando eventuali ipotesi di recesso espressamente previste da apposite clausole del Contratto, IRSAP avrà la facoltà di recedere dal contratto nelle ipotesi previste dall'art.1454 del Codice civile.

14. FORZA MAGGIORE

14.1.

Nel caso in cui l'esecuzione della fornitura sia impedita dal verificarsi di circostanze di forza maggiore, i termini di consegna si intendono prorogati e il nuovo termine verrà stabilito di comune accordo tra IRSAP ed il Fornitore in relazione all'impedimento, a condizione che il Fornitore abbia informato prontamente e documentalmente IRSAP dell'insorgere della circostanza di forza maggiore e abbia preso tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti. A tal fine si considerano cause di forza maggiore: gli eventi catastrofici, le guerre, gli attentati terroristici, gli espropri di attrezzature o installazioni, i sabotaggi, gli incendi, le alluvioni, le trombe d'aria, gli uragani, i terremoti, gli scioperi generali (compresi quelli dei trasporti e delle dogane, ma con espressa esclusione degli scioperi aziendali, salvi gli scioperi aziendali attuativi di scioperi nazionali di categoria), le sospensioni dell'erogazione di

energia elettrica di durata superiore a dodici ore consecutive, osservanza di leggi, regolamenti od altre disposizioni governative o locali, od ogni altra causa al di fuori del ragionevole controllo della Parte che invoca l'impedimento. Non saranno considerati causa di forza maggiore i ritardi dei subfornitori, a meno che non sia data la prova che essi stessi sono stati causati da forza maggiore.

14.2.

La circostanza di forza maggiore non potrà essere invocata qualora essa insorga dopo la scadenza del termine di consegna convenuto. Qualora la l'evento di forza maggiore ritardasse l'adempimento di più di 30 giorni, IRSAP potrà recedere dal contratto.

15. GIURISDIZIONE E LEGGE APPLICABILE

15.1.

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti avente ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione del Contratto sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Rovigo.

15.2.

Qualsiasi patto in deroga alle disposizioni che precedono, di qualsiasi natura esso sia, sarà valido solo se redatto in forma scritta.

16. DISPOSIZIONI FINALI E GENERALI

16.1.

Le presenti Condizioni Generali di Acquisto si applicano nella misura in cui l'Ordine, cui le stesse si riferiscono o altri accordi in forma scritta, non dispongano diversamente. Ove ciò avvenisse, si applicano le disposizioni dell'Ordine e degli accordi. IRSAP non è vincolata ed espressamente rifiuta le condizioni generali di vendita predisposte dal Fornitore e qualsiasi altra previsione contenuta in qualsiasi conferma d'ordine o in altri documenti del Fornitore.

16.2.

Eventuali modifiche o condizioni aggiuntive al Contratto saranno valide solo se concordate per iscritto tra le Parti.

16.3.

L'Ordine o la sua esecuzione non sono cedibili da parte del Fornitore neppure parzialmente, senza il preventivo consenso di IRSAP.

16.4.

Il Fornitore si impegna a svolgere ogni attività prevista nei rapporti con IRSAP mantenendo comportamenti di assoluta correttezza, rispettosi delle leggi, e conformi alle regole ed ai principi stabiliti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, dal Codice Etico e dalle linee guida anticorruzione di IRSAP, consultabili in Internet all'indirizzo <https://www.irsap.com/it/download/policies-and-documents-63>

La violazione dei principi e dei protocolli descritti dai predetti documenti costituisce inadempimento contrattuale e potrebbe comportare l'applicazione delle seguenti sanzioni: (i) diffida, in caso di violazione non grave; (ii) risarcimento del danno in caso di violazione grave e/o reiterata; (iii) risoluzione del rapporto contrattuale in caso di violazione grave e/o reiterata da parte del Fornitore, che potrebbe comportare il coinvolgimento di quest'ultimo in un procedimento penale per uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni. In tal caso la risoluzione si verificherà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., quando IRSAP S.p.A. dichiarerà per iscritto al Fornitore, anche a mezzo e-mail, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva, salvo il diritto di ottenere il risarcimento del danno".